



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Consiglio di Interclasse in Matematica

(CIM)

Via Archirafi, 34, 90123 Palermo (Italy),

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN MATEMATICA

Classe L-35 (Scienze Matematiche)

REGOLAMENTO PROVA FINALE DI LAUREA PER STUDENTI IMMATRICOLATI IN ANNI ACCADEMICI ANTECEDENTI IL 2016/17 Giusta delibera del Consiglio di Interclasse in Matematica del 19.04.2017

D.R. n. 82 dell'11/01/2017 prot. 2023 dell'11/01/2017

1. Modalità di svolgimento della prova finale

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, denominata esame di laurea, che consiste nella discussione, di fronte ad una commissione di laurea, di un elaborato breve, redatto dallo studente con l'assistenza di un relatore, inerente le discipline presenti nel Manifesto degli Studi. Obiettivo della prova finale è quello di verificare la capacità del laureando di comunicare e discutere con chiarezza e padronanza i contenuti dell'elaborato.

Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Didattico di Ateneo i periodi di svolgimento della prove finali sono definiti nel calendario didattico d'Ateneo e devono prevedere almeno tre sessioni (estiva, autunnale, straordinaria). Il Corso di Studi definisce il calendario delle prove finali, all'interno dei periodi stabiliti dal Calendario Didattico d'Ateneo. Non è consentita l'articolazione di una sessione in più appelli ed il prolungamento della sessione stessa. L'obbligo istituzionale di partecipazione alle sedute delle Commissioni di Laurea è prioritario rispetto ad altri eventuali impegni istituzionali connessi al ruolo di Docente.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la sessione di Laurea, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

2. Modalità di accesso alla prova finale

Lo studente che intende accedere alla prova finale deve, almeno quattro mesi prima della presumibile sessione di Laurea, avanzare domanda ad un docente (professore o ricercatore) afferente al Consiglio di Interclasse in Matematica che assume la funzione di relatore.

Entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico i Docenti afferenti al Consiglio di Interclasse in Matematica comunicano al Coordinatore del Consiglio di Interclasse in Matematica almeno tre temi disponibili per argomenti di un elaborato breve. Il Coordinatore rende pubblico l'elenco mediante pubblicazione sul sito web del Corso di Studio.

Nel corso dell'anno accademico sarà comunque possibile aggiornare l'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti.



3. Caratteristiche dell'elaborato breve

Qui di seguito si elencano alcune delle tipologie di elaborato breve:

- a) rassegna bibliografica su un tema assegnato dal relatore;
- b) saggio breve su un tema individuato nell'ambito di una disciplina del percorso curriculare;
- c) saggio breve su una tematica interdisciplinare;
- d) saggio breve su una tematica connessa con l'attività di stage/tirocinio curriculare;
- e) presentazione di un caso di studio;
- f) prodotto multimediale.

L'elaborato dovrà di norma essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti, con interlinea 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro. La lunghezza complessiva dell'intero elaborato - comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia - non dovrà superare le 30 cartelle. L'elaborato breve, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre Istituzioni ed aziende pubbliche e/o private italiane o straniere accreditate presso l'Ateneo di Palermo.

Il relatore dell'elaborato breve deve essere un docente, anche a contratto, appartenente al Consiglio di Corso di Studio di iscrizione dello studente oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta dello studente". Il relatore può avvalersi dell'ausilio di altro professore, ricercatore, professore a contratto o esperto esterno, che assume la funzione di correlatore, nell'attività didattica connessa alla preparazione dell'elaborato breve.

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio presso la Scuola, il Presidente provvede alla sua sostituzione sentiti il Dipartimento di riferimento e lo studente.

4. Commissione di Laurea

Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea, sono nominate dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, e sono composte, di norma, da 5 componenti tra Professori e Ricercatori. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio o da un suo Delegato. Solo in casi eccezionali, il Coordinatore può nominare Commissioni giudicatrici della prova finale con un numero di componenti inferiore a 5, ma in ogni caso non inferiore a 3, come previsto dal vigente Regolamento Didattico. Le Commissioni giudicatrici della prova finale dispongono di centodieci punti qualunque sia il numero dei componenti la commissione; il voto minimo per il superamento dell'esame è di sessantasei centodecimi.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti effettivi, anche dei componenti supplenti. I componenti effettivi, eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea, devono comunicare per iscritto, al Coordinatore del Consiglio di Interclasse, le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore del Consiglio di Interclasse o da un suo Delegato. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche professori a contratto o esperti esterni.

L'obbligo istituzionale di partecipazione alle sedute delle Commissioni di Laurea è prioritario rispetto ad altri eventuali impegni istituzionali connessi al ruolo di Docente. Nelle date previste per lo svolgimento delle prove finali, salvo di casi di motivata urgenza, non è consentita la convocazione di organi collegiali del Dipartimento, del Corso di Studio e della Scuola.



5. Determinazione del voto di Laurea

La votazione iniziale, derivante dalla carriera dello studente, si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati all'insegnamento. Per il calcolo della votazione iniziale dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".

Nel calcolo della media pesata si esclude il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera. Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi.

Nel calcolo della votazione iniziale si aggiunge un punteggio massimo di tre punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 centodecimi per ciascuna lode.

La Commissione dispone di un punteggio complessivo pari a sette punti. La Commissione assegna due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).

La Commissione attribuisce un punto al laureando che abbia maturato esperienza all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus+, Socrates, etc.) o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Scuola, o nell'ambito di attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Scuola.

L'attribuzione dei sette punti attribuiti all'elaborato breve da parte di ciascun componente la Commissione avviene a scrutinio palese. Il punteggio finale attribuito all'elaborato è la media dei punteggi attribuiti da ciascun componente. Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino.

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione, può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti la Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 102/110.

6. Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2016/2017. Il Regolamento viene pubblicato sul sito web del Corso di Studio.